**PARTE SPECIALE D**

**- OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

1. **DESTINATARI DELLA “PARTE SPECIALE D”**

Finalità della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati oggetto di tutela.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) fornire le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di E.G.U.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all’O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

**2. I REATI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. 231/01)**

L’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Anche in relazione ai reati colposi, la responsabilità dell’ente si prefigura quando il reato sia stato commesso nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso. Tali requisiti, con riferimento ai reati di natura colposa, possono configurarsi nel risparmio di costi o di tempi che potrebbero derivare dall’aver omesso determinate misure prevenzionali.

Avuto particolare riguardo al delitto di lesioni colpose, giova precisare che la norma citata ha individuato profili di responsabilità per l’ente con riferimento alle sole fattispecie di lesioni personali gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Sussiste una *lesione personale grave (art. 583, comma 1 c.p.)* quando:

a) dalla stessa sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa;

b) dalla stessa sia derivata una malattia o incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;

c) la lesione abbia prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Sussiste una *lesione personale gravissima (art. 583, comma 2 del c.p.)*:

a) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) se vi è la perdita di un senso;

c) se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una grave e permanente difficoltà nell’eloquio;

d) se dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

L’art. 2, comma 1, let. dd) del D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro) definisce il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come il “*modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”. Nello specifico e sempre in relazione alla disciplina della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/01, l’art. 30 del “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro” prescrive le modalità per assicurare un corretto sistema di organizzazione e gestione aziendale adempiente a tutti gli obblighi giuridici relativi:*

*a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologici;*

*b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

*c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*

*e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

*f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

*g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

*h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.*

*2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

*5. in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 6. l’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.”*

*Delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Come già esplicitato, i reati colposi che possono coinvolgere la responsabilità amministrativa di E.G.U.A. s.r.l.. ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i quali l’art. 25-septies D.Lgs 231/01, così come modificato dall’articolo 300 del “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, stabilisce che:

“*In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.*

*Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.*

*Nel caso di condanna per delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi*”

Si riportano gli articoli del codice penale richiamati dall’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01:

Art. 589 Codice Penale: Omicidio Colposo.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

3. Si applica la pena da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

*Art. 590 codice penale: Lesioni personali colpose.*

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima (c.p. 583), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni .Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 codice penale. Circostante aggravanti.

La lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima …se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell’art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato) “Il delitto: … è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Nelle ipotesi di reato indicate dalla norma richiamata, il legislatore ha altresì previsto la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2 D. Lgs. n. 231/01.

**3. PROCESSI “SENSIBILI” DELLA E.G.U.A. s.r.l. PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L’articolo 7 dello statuto della società E.G.U.A. s.r.l. obbliga la Società dell’Acqua Potabile s.r.l. (società mandataria della Associazione Temporanea di Impresse costituita con la mandante VIVENDI s.r.l., nell’interesse della quale agisce) in qualità di socio privato a fornire alla suddetta Società E.G.U.A. s.r.l. specifiche prestazioni accessorie al fine di coadiuvare la stessa nella gestione del “ciclo integrato delle acque”. In virtù di tale obbligo statutario, in data 21 febbraio 2008, tra le due società è stato sottoscritto un contratto di fornitura di prestazioni con quale la Società dell’Acqua Potabile si è impegnata a fornire gratuitamente alla E.G.U.A. s.r.l. diverse prestazioni. E.G.U.A. s.r.l. non dispone di proprio personale tecnico dipendente appoggiandosi alla SAP s.r.l. pertanto l’analisi dei processi sensibili è stata condotta da quest’ultima società e le risultanze sono state inserite all’interno del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

**4. I CONTROLLI DELL’O.d.V**

I controlli dell’O.d.V. consistono in un’attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quan.to previsto nel presente Modello Organizzativo. A tal fine, all’O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Inoltre, l’O.d.V. può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella “Parte Generale”. Durante la propria attività l’O.d.V. dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui alla “Parte Generale”.